



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME**

Giugno – Settembre 2017



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

Sentenze e Ordinanze della Corte Costituzionale relative alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province autonome
giugno – settembre 2017

Sentenza/Ordinanza	Giudizio	Ricorrente	Resistente	Esito	Materia
140/2017	principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Non fondatezza	GU 25/2017 Imposte e tasse
143/2017	principale	Regione FVG	Presidente del Consiglio dei Ministri	Non fondatezza	GU 26/2017 Bilancio e contabilità pubblica– perequazione finanziaria
151/2017	principale	Regione Siciliana	Presidente del Consiglio dei Ministri	Inammissibilità/non fondatezza	GU 27/2017 coordinamento della finanza pubblica
154/2017	principale	Provincia autonoma di Bolzano, Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia,	Presidente del Consiglio dei Ministri	Inammissibilità/non fondatezza	GU 28/2017 coordinamento della finanza pubblica



Osservatorio
Legislativo
Interregionale


Roma, 28 e 29 settembre 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

		Regione siciliana, Provincia autonoma di Trento			
159/2017*	principale	Presidente del Consiglio dei Ministri	Provincia autonoma di Trento	Estinzione*	GU 28/2017
161/2017*	incidentale	Consiglio di Stato		inammissibilità	GU 29/2017
163/2017*	principale			Estinzione*	GU 29/2017
191/2017	principale	Province autonome di Trento e Bolzano	Presidente del Consiglio dei Ministri	Illegittimità cost. / non fondatezza	GU 29/2017
193/2017	incidentale	Tribunale di Bolzano		Illegittimità costituzionale	GU 29/2017 Maso chiuso
200/2017*	incidentale	TAR Trento	Provincia autonoma di Trento	Restituzione atti giudice a quo	GU 29/2017 caccia
204/2017*	principale	Presidente Consiglio dei Ministri	Valle d'Aosta	Estinzione processo	GU 29/2017

* le ordinanze nn. 159, 161, 163, 200, 204 non sono state schedate

 <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2017</p> <p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia</p> <p>A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini</p>
--	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 10 maggio - 14 giugno 2017, n. 140 (GU 25/2017)

Materia: Imposte e tasse

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Artt. 36 e 37 Statuto speciale; art. 2 DPR 1074 /1965(Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); principio di leale collaborazione

Ricorrente: Regione siciliana (ricorso n. 15/2016)

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 1, commi 61, 65, 66, 67, 68, 69 e 638, legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)

Esito del giudizio: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni

Annotazioni:

L'art. 1, comma 61, della legge n. 208/2015 dispone una riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRES) dal 27,5 per cento al 24 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016; l'art. 1, comma 67, della medesima legge modifica l'art. 96, comma 5-bis, del DPR 917/1986 disponendo la deducibilità dall'IRES degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 1, comma 49, lettera b), della legge 232/2016 ha esteso la predetta deducibilità anche alle «società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)».

Secondo la Regione siciliana tali disposizioni, non previamente concertate, produrrebbero delle riduzioni di entrata destinate a ripercuotersi negativamente anche sul bilancio della ricorrente, in ragione della sua compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista dagli artt. 36 e 37 dello statuto di autonomia e dall'art. 2 delle relative disposizioni di attuazione in materia finanziaria, considerato anche che lo Stato non avrebbe al contempo previsto adeguate misure compensative in favore della Regione.

La ricorrente evidenzia che tali previsioni andrebbero a sommare i propri effetti negativi a quelli recati da altre precedenti riduzioni di risorse subite dalla Regione negli ultimi anni, rendendo impossibile lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate. A riprova di ciò richiama alcuni dati esposti dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo per la Regione siciliana, in sede di giudizio di parifica del rendiconto per l'esercizio finanziario 2014, laddove si darebbe conto del fatto che lo Stato trattiene a titolo di accantonamenti parte delle entrate di competenza della Regione medesima.

La Regione siciliana impugna altresì l'art. 1, commi da 65 a 69, della legge n. 208/2015. Tali disposizioni introducono un'addizionale all'IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari di cui al d.lgs. 87/1992 e per la Banca d'Italia, dettandone la disciplina specifica.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'art. 1, comma 49, lettera a), della legge n. 232/2016, ha escluso dall'applicabilità della predetta addizionale all'IRES le «[...] società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al d.lgs. n. 58 del 1998».



La ricorrente sostiene che tale maggior gettito sarebbe stato riservato allo Stato in quanto destinato ad incrementare il finanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Al riguardo, la ricorrente deduce l'illegittimità di detta riserva, in quanto difetterebbe la previsione di una specifica destinazione con apposita legge del maggior gettito «[...] alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime», secondo quanto disposto dall'art. 2 del DPR 1074/1965.

Le modifiche recate, successivamente alla proposizione del ricorso, dall'art. 1, comma 49, lett. a) e b), della l. n. 232/2016, ai commi 65 e 67 della l. 208/2015, variando unicamente la platea dei destinatari delle misure fiscali, hanno contenuto marginale, non alterano il portato precettivo rilevante ai fini del decidere, lasciano immutato il loro orientamento in senso non soddisfacente alle richieste della ricorrente e quindi consentono il trasferimento delle questioni sul nuovo testo delle disposizioni impugnate.

La Corte ha preliminarmente disatteso l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine all'ammissibilità delle questioni proposte per carenza di interesse della ricorrente ad ottenere la caducazione di tali disposizioni. Al contrario, a giudizio della Corte, non v'è dubbio, sul piano astratto, che le disposizioni impugnate possano produrre, seppur con decorrenza dall'anno 2017, una complessiva riduzione del gettito di determinati tributi erariali e ciò è sufficiente per riconoscere, nella prospettiva regionale, la potenzialità di un effetto lesivo di dette previsioni sul bilancio regionale, in ragione della compartecipazione al gettito controverso, inerente ad un tributo contemplato dalle previsioni statutarie (sent.97/2013 e 241/2012).

Nel merito le questioni non sono state giudicate fondate.

In ordine alle leggi produttive di una riduzione del gettito di tributi erariali di competenza regionale, la Corte ha affermato che lo Stato può legittimamente variare la disciplina dei tributi erariali, incidere sulle aliquote e persino sopprimerli, in quanto essi rientrano nell'ambito della sua sfera di competenza esclusiva, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. (ex multis, sentenze n. 29/2016, n. 89/2015, n. 97/2013, n. 241/2012 e n. 298/2009). Viene in proposito ribadito che «lo statuto di autonomia non assicura alla Regione Siciliana una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti una violazione dell'autonomia finanziaria regionale» (sent. 97/2013).

Ciò, tuttavia, non deve comportare una riduzione di entità tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali o da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale (sentenze n. 241/2012, n. 298/2009, n. 256/2007, n. 155/2006, n. 138/1999).

In tema di federalismo fiscale è stato peraltro rilevato il ritardo del legislatore nell'assicurare «“un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse, in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità fiscale della collettività regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro” (sentenza n. 138 del 1999, nonché, da ultimo, sentenza n. 241 del 2012)» (sentenza n. 97 del 2013).

Pertanto, se lo Stato esercita legittimamente una propria prerogativa esclusiva che, come tale, sfugge anche alle procedure di leale collaborazione, la dimostrazione della lesività delle rimodulazioni delle entrate tributarie rimane a carico della Regione ricorrente. Quest'ultima deve fornirne prova in concreto, attraverso l'analisi globale delle componenti del proprio bilancio. Nel



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato che la riduzione delle risorse fiscali introdotte dalla novella statale e la loro interrelazione con misure di contenimento della spesa abbiano gravemente pregiudicato lo svolgimento delle proprie funzioni.

Parimenti non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, è stata giudicata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 65 a 69, in combinato disposto con il comma 638, della legge n. 208/2015, proposta in riferimento ai medesimi parametri.

Al riguardo, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri tale normativa non realizza una riserva erariale di gettito tributario. Tale assunto è stato condiviso; né l'art. 1, commi da 65 a 69, dispone in merito alla spettanza del gettito dell'addizionale prevista, né una particolare destinazione di detto gettito è prevista espressamente dall'art. 1, comma 638, pure richiamato dalla ricorrente, dato che esso si limita a variare per gli anni 2016 e 2017 la complessiva consistenza del FISPE.

La Corte conclude che le disposizioni impugnate non introducono in favore dello Stato una specifica riserva del maggior gettito spettante alla Regione siciliana per effetto dell'aumento dell'aliquota IRES del 3,5 per cento. Tale maggior gettito, quindi, andrà utilmente computato ai fini della quota spettante alla Regione siciliana a titolo di compartecipazione ai tributi erariali, secondo le previsioni statutarie.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 9 maggio - 21 giugno 2017, n. 143 (G.U. 26/2017)

Materia: Bilancio e contabilità pubblica – perequazione finanziaria

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 3, 97, primo comma, 117, primo comma, in relazione all'art. 33 del regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 (Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione), 118, 119 e 120, secondo comma, della Costituzione, all'art. 10 della legge costituzionale 10 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), all'art. 16, in combinato disposto con gli artt. 4, 5 e 6, e agli artt. 48, 49, 50 e 63 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), al principio pattizio e al principio di leale collaborazione.

Ricorrente: Regione Friuli Venezia Giulia (ric. n. 14/2016)

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: art. 1, commi 109 e 110, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

Esito del giudizio: la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse.

Annotazioni:

L'art. 1, co. 109, della legge 208/2005, prevede una procedura di ricognizione al fine d'individuare le risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. Il successivo comma 110 stabilisce la destinazione delle risorse disponibili in esito a tale ricognizione per l'estensione dell'esonero contributivo alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nell'anno 2017, in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con particolare attenzione all'impiego femminile (per cui è prevista una maggiore decontribuzione). Tale nuova destinazione, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ogni caso è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

La regione FVG prospetta un primo gruppo di censure in relazione agli artt. 48, 49, 50 e 63 dello statuto speciale, all'art. 119 Cost., al principio pattizio, e, in subordine, al principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120, secondo comma, Cost. Ritieni infatti che la revoca unilaterale del finanziamento previsto con il PAC, in assenza di qualunque forma di interlocuzione con la Regione, si risolverebbe in una lesione del principio pattizio, che regola i rapporti in materia finanziaria tra la Regione ad autonomia differenziata, e lo Stato; principio che troverebbe fondamento nello statuto e nella stessa legislazione ordinaria, in particolare nell'art. 27 della legge 42/2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione).

Prospetta inoltre un secondo gruppo di censure in riferimento agli artt. 3, 97, primo co., e 117, primo co., Cost., in relazione all'art. 33 del regolamento CE 1083/2006, nonché all'autonomia amministrativa della Regione, nelle funzioni ad essa attribuite dallo statuto (art. 16, in combinato



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

con gli artt. 4, 5 e 6) o dall'art. 118 Cost., in combinazione con l'art. 10 della l. cost. 3/2001. Ritiene infatti che la sottrazione dei finanziamenti PAC alla propria destinazione e alla comunità regionale, pregiudica: il principio di programmazione, componente essenziale del principio di buon andamento della pubblica amministrazione; il principio dell'affidamento, portando all'interruzione di funzioni amministrative e di azioni di politica sociale, rendendo priva di razionalità anche la parte già svolta; il principio della certezza del diritto, radicato sia nell'art. 3 Cost. sia nel diritto europeo, vincolante ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., trattandosi di fattispecie condizionata dagli obblighi europei.

La revoca inoltre sarebbe irragionevole, anche se riferita ai soli fondi per i quali vi sia ritardo rispetto al cronoprogramma, perché non terrebbe conto delle circostanze di fatto che renderebbero i ritardi non imputabili alla Regione, ed in quanto l'utilizzo delle risorse a cui dare nuova destinazione non sarebbe neppure certo, poiché subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

Tale contrasto ridonderebbe sull'esercizio di competenze costituzionali della Regione, perché condizionerebbe l'esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dallo statuto o dalla Costituzione nelle materie interessate dagli interventi del PAC.

La Corte, respinta preliminarmente l'eccezione di carenza d'interesse a ricorrere da parte della Regione FVG, ritiene, nel merito, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 109 e 110, della legge 208/2015, promosse in relazione agli artt. 48, 49, 50 e 63 dello statuto, all'art. 119 Cost., al principio pattizio, e, in subordine, al principio di leale collaborazione, di cui all'art. 120, secondo comma, Cost.

Sul punto, nel richiamare la sentenza 155/2016, ribadisce che le risorse del Fondo di rotazione sono somme ancora legittimamente programmabili dallo Stato quando non risultano già impegnate dalle Regioni e, pur ammettendo di aver sottolineato in altre occasioni relativamente alle regioni ad autonomia speciale, che deve essere privilegiata la via dell'accordo, espressione di un principio generale, (desumibile anche dall'art. 27 della l. 42/2009), rammenta di aver riconosciuto tuttavia relativamente a tali regioni che il principio pattizio, proprio in quanto non rispondente ad una finalità costituzionalmente vincolata, può essere derogato in casi particolari dal legislatore statale, (sentenze 46/2015, 23/2014 e 193/2012).

Ciò rende inapplicabile la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 1, comma 992, della legge 208/2015, in quanto l'evidente sussistenza della competenza statale a disciplinare il fondo nei termini precisati, fa sì che non si incida su alcuna competenza della Regione.

La Corte ritiene poi inapplicabile, nel caso di specie, anche il principio di leale collaborazione, infatti, «[n]é la sfera di competenze costituzionalmente garantita delle Regioni, né il principio di leale collaborazione risultano violati da una norma che prende atto dell'inattività di alcune Regioni nell'utilizzare risorse poste a loro disposizione nel bilancio dello Stato» (sent. 83/2016). In caso di revoca di risorse assegnate alle Regioni e da tempo inutilizzate le esigenze di leale collaborazione possono quindi essere considerate recessive (sent. 105/2007).

Non sono inoltre accolte le argomentazioni della ricorrente secondo cui il PAC rientrerebbe nel quadro previsto dagli artt. 48, 49 e 50 dello statuto e dall'art. 119 Cost. e, quindi il finanziamento sarebbe ormai parte della finanza regionale e non potrebbe essere revocato dallo Stato se non nel rispetto delle procedure pattizie statutariamente previste e desumibili dall'art. 27 della legge 42/2009.

Sul punto la Corte precisa che le disposizioni impugnate rientrano tra le competenze statali in materia di perequazione finanziaria, in quanto si tratta di un fondo come quelli istituiti dallo Stato a tutela di peculiari esigenze e finalità di coesione economica e sociale, che recano risorse



aggiuntive rispetto a quelle necessarie per l'esercizio delle ordinarie funzioni regionali, e che possono, quindi, essere oggetto di una nuova programmazione, alla luce di valutazioni di interesse strategico nazionale.

La Corte dichiara altresì non fondate le questioni promosse in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 33 del regolamento CE 1083/2006, nonché all'autonomia finanziaria e sull'autonomia amministrativa regionale, nelle funzioni attribuite alla ricorrente dallo statuto (art. 16, in combinato con gli artt. 4, 5 e 6) o dall'art. 118 Cost., in combinazione con l'art. 10 della l. cost. 3/2001.


Sul punto precisa che il riferimento normativo alle risorse non impegnate e anche «pagate» del comma 109, rileva solo ai fini del monitoraggio e non anche per la determinazione delle risorse disponibili, poiché è indubbio che è l'impegno a renderle indisponibili. La questione quindi verte sull'estensione delle risorse da ritenere impegnate, poiché, il comma 109 si riferisce espressamente a quelle «non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati».

Il giudice delle leggi precisa che tale richiamo fa ritenere che la disposizione censurata si riferisca ad una fase successiva alla mera programmazione, ma che non debba necessariamente essersi già perfezionato l'impegno di spesa propriamente detto. Secondo la Corte infatti il comma 109 definisce una nozione d'impegno riconducibile alla "prenotazione d'impegno" (o "pre-impegno"), espressa dai principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 e più in generale, dalla disciplina di contabilità pubblica. Pertanto non saranno disponibili, ai fini della nuova destinazione prevista dal comma 110, le risorse vincolate al completamento dell'intervento come scandito dal cronoprogramma, dunque, l'intervento statale non è irragionevole né lesivo dei principi di affidamento e di certezza del diritto. Né rileva l'obiezione che la nuova programmazione sarebbe subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, trattandosi di una mera condizione di efficacia del nuovo utilizzo delle risorse alla luce dei profili di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.

Trattandosi quindi di fondi su cui lo Stato può legittimamente agire, l'assenza d'impegni giuridicamente vincolanti sulle risorse in questione rende legittima la sottrazione delle stesse alle Regioni e la loro destinazione a finalità d'interesse generale.

Ne consegue che le disposizioni impugnate non sono in contrasto con l'autonomia amministrativa regionale, in quanto «la semplice circostanza della riduzione, disposta con legge statale, delle disponibilità finanziarie messe dallo Stato a disposizione delle Regioni non è di per sé sufficiente ad integrare una violazione dell'autonomia finanziaria regionale, costituzionalmente garantita, se non sia tale da comportare uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale» (sentenze 138/1999 e 437/2001).

Secondo la Corte la ricorrente non ha fornito la sufficientemente dimostrazione del pregiudizio arrecato alle funzioni regionali, come richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale (sentenze 29/2016, 239/2015, 26/2014, 97/2013, 241/2012, 145/2008, 256/2007, 437/2001).

 <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2017</p> <p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia</p> <p>A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini</p>
--	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 27 giugno 2017, n. 151 (G.U. 27/2017)

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: nessuno

Ricorrente: Regione siciliana

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 1, commi 685, 688 e 689, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)

Esito del giudizio: la Corte, riservate a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso, dichiara:

- 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 688, della legge 208/2015, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e agli artt. 97, primo comma, 81, ultimo comma, 119, primo e sesto comma, Cost. anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);
- 2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 689, della legge 208/2015, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 81, ultimo comma, 119, primo e sesto comma, Cost., anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. 3/2001;
- 3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 685, della legge 208/2015, in riferimento all'art. 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946;
- 4) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 689, della legge 208/2015, in riferimento agli artt. 36 e 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, e all'art. 2, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

Annotazioni:

La Corte si pronuncia sul ricorso presentato dalla regione siciliana avverso alcune disposizioni recate dalla legge di stabilità 2016, con riferimento, nel complesso, agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e correlate norme di attuazione, all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), e agli artt. 97, primo comma, 81, ultimo comma e 119, primo e sesto comma, Cost., anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale 3/2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La Corte ritiene, preliminarmente, inidoneo il generico richiamo a «correlate norme di attuazione», quale parametro di legittimità costituzionale delle disposizioni statali impugnate. Per contro, ritiene sempre in via preliminare che la cosiddetta clausola di salvaguardia, di cui al comma 992 dell'art. 1 della legge 208/2015, richiamata dallo Stato a sostegno della non lesività delle norme impugnate, non esclude i vizi di costituzionalità allorché «tale clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome» (ex multis, sent. 40/2016), ciò che ad avviso della Cortesi verifica nella specie.

Nel merito, la Corte ritiene non fondata la questione relativa al comma 685 dell'art. 1 della legge 208/2015 che attribuisce alla Regione siciliana l'importo di 900 milioni di euro per l'anno 2016,



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

nelle more anche dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto regionale alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario. E' infatti erroneo il presupposto interpretativo fondato sul mancato richiamo, dell'art. 43 dello stesso statuto, secondo cui «Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto». La Corte precisa che la mancanza di un espresso richiamo della norma statutaria non può essere in alcun modo intesa come espressione della volontà di fare eccezione ad una disciplina di rango costituzionale, cosicché non esiste lesione dell'autonomia differenziata riconosciuta dallo statuto speciale.

Viene ritenuta poi inammissibile, per carenza di interesse, la questione, peraltro del tutto ipotetica, relativa al comma 688 che dispone il versamento al bilancio dello Stato, da parte di ciascuna Regione, della somma complessiva, come ripartita, di 6,6 milioni di euro per il 2016, di 9,8 milioni di euro per il 2017, di 12,1 milioni di euro per il 2018 e di 14,2 milioni di euro a decorrere dal 2019: trattasi di disposizione non riferibile alle Regioni ad autonomia differenziata.

Ancora, la Corte ritiene inammissibile la questione, prospettata con riguardo alla lesione dell'art. 97, primo comma, Cost. (per l'aspetto della garanzia degli equilibri di bilancio delle pubbliche amministrazioni), dell'illegittimità del comma 689 il quale stabilisce che «L'importo di 9,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 21,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 è recuperato all'erario attraverso un maggiore accantonamento nei confronti della Regione siciliana a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ed è corrispondentemente migliorato per ciascun anno l'obiettivo di finanza pubblica della Regione siciliana». Le regioni possono infatti evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea – e sufficientemente motivata dalla regione ricorrente - a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni.

Anche la censura di violazione dell'art. 81, ultimo comma, Cost., è ritenuta inammissibile, mancando ogni spiegazione da parte della Regione su come si sarebbe verificata la lesione della propria autonomia finanziaria ed incombando sulla regione ricorrente l'onere probatorio circa il pregiudizio lamentato, tramite la dimostrazione, anche attraverso dati quantitativi, dell'incidenza delle riduzioni di provvista finanziaria sull'esercizio delle funzioni (ex plurimis, sentenze 239/2015, 23 e 26 del 2014).

Per le stesse ragioni la Corte ritiene inammissibile la censura di violazione dell'art. 119, primo e sesto comma, Cost. – principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni – in riferimento all'art. 10 della legge cost. 3/2001, censura che non spiega le ragioni per le quali il parametro invocato garantirebbe una maggiore autonomia della Regione e sarebbe, perciò, applicabile in luogo di quelli statuari (sentenza 250/2007).

Viene dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 689 dell'art. 1 della legge 208/2015, prospettata in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto siciliano, e all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, con riguardo alla previsione dell'accantonamento in sé considerato. Su tale istituto si era già pronunciata più volte la Corte (sent. 127 e 188 del 2016, 77 e 82 del 2015) che, nel vagliare l'accantonamento di quote del gettito tributario destinato alla Regione siciliana, con le citate sentenze 127/2016, e 77 e 82 e 77 del 2015, ha precisato la distinzione tra gli istituti della riserva e dell'accantonamento, affermando la legittimità di quest'ultimo, poiché, mentre attraverso la riserva, lo Stato sottrae definitivamente all'ente territoriale una quota di



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2017


Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

compartecipazione ai tributi erariali che ad esso sarebbe spettata, e se ne appropria a tutti gli effetti allo scopo di soddisfare specifiche finalità, per mezzo dell'accantonamento le poste attive che spettano alla Regione, in forza degli statuti e della normativa di attuazione, permangono nella titolarità della stessa, ma sono temporaneamente sottratte alla sua disponibilità.

Pertanto, ad avviso della Corte, trattandosi nel caso di specie di somme soggette ad accantonamento, la disposizione impugnata risulta legittima (sia in via generale, sia con specifico riferimento agli artt. artt. 36 e 43 dello statuto speciale), in quanto l'accantonamento costituisce il mezzo procedurale per anticipare l'adempimento in attesa che sopraggiungano le norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 42/2009.

Infine, è ritenuta non fondata la censura relativa alla durata indeterminata dell'accantonamento dopo il 2019 e alla sua conseguente illegittimità alla stregua della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 188 e n. 127 del 2016, n. 82 e n. 77 del 2015): tale durata non è ritenuta dalla Corte indeterminata, poiché la natura stessa del debito comporta un termine implicito, collegato alla scadenza dei titoli emessi per la provvista finanziaria della somma di 900 milioni di euro anticipata alla Regione.

 <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2017</p> <p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia</p> <p>A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini</p>
--	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 154/2017 (GU 28/2017)

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Tipo di giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt. 104 e 107 d.P.R. 670/1972 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige); artt. 48, 49 e 50 legge cost. 1/1963 (Statuto speciale Regione Friuli Venezia Giulia); artt. 7, 8, 54 e 56 legge cost. 3/1948 (Statuto speciale Sardegna); art. 36 e 43 r.d.lgs. 455/1946 (Statuto Regione siciliana); art. 2 d.P.R. 1074/1965; artt. 3, 5, 24, 81, sesto comma, 97, primo comma, 116, 117, primo comma -in relazione agli artt. 6 e 13 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui alla legge 848/1955- e terzo comma, 119, 120 e 136 Cost.; art. 27 legge 42/2009; art. 9 legge 243/2012; principio di leale collaborazione

Ricorrente: Province autonome di Trento e Bolzano, Regioni autonome Sardegna e Friuli Venezia Giulia e Regione siciliana

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016)

Esito del giudizio: La Corte dichiara:

- 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge 208/2015, promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 104 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
- 2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge 208/2015, promosse dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 104 e 107 del d.P.R. 670/1972, 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e 3 della Costituzione;
- 3) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge 208/2015, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento agli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), 27 della legge 42/2009, 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione;
- 4) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge 208/2015, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 24 Cost. e agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);
- 5) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge 208/2015, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria);
- 6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto e quinto periodo, della legge 208/2015, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 3 Cost.;
- 7) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge 208/2015, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, sesto comma, 116, 117, primo comma, in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e terzo comma, 119 e 136 Cost., 7, 8, 54 e 56 della legge costituzionale 3/1948, 9 della legge 243/2012, nonché al principio di leale collaborazione;

8) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge 208/2015, promosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 119, primo e sesto comma, Cost., e 43 del r.d.lgs. 455/1946.

Annotazioni:

Le disposizioni impugnate previste all'art. 1, comma 680, della legge 208/2015, in particolare, determinano il concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica, fissando la misura per gli anni 2017, 2018 e 2019 e demandano ai medesimi enti, in sede di autoordinamento, il raggiungimento di un accordo sulla definizione degli ambiti di riduzione di spesa e dei relativi importi, da recepire con intesa in sede di Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prevedendo, in caso di mancata intesa, la definizione unilaterale da parte dello Stato dei rispettivi contributi, con riferimento anche alla popolazione residente e al prodotto interno lordo, e la rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti individuati e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, dovendosi tener conto anche delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

In via preliminare, la Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa statale, con riferimento alla previsione della cd. clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni della legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (art. 1, comma 992, legge 208/2015).

Secondo la Corte, la presenza di una clausola di salvaguardia non esclude l'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa, laddove tale clausola entri in contraddizione con quanto previsto dalle disposizioni impugnate, che contengono prescrizioni specificamente rivolte anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

Altre censure sono dichiarate inammissibili, in particolare, per le seguenti ragioni:

- per difetto di motivazione: in particolare, con riguardo alla questione sollevata dalla Regione siciliana in merito all'art. 1, comma 680, della legge 208/2015, che configurerebbe una riserva di risorse proprie della Regione siciliana a favore dello Stato, senza fornire alcun sostegno argomentativo e a fronte dell'evidenza dell'imposizione, anche alle autonomie speciali, del contributo al risanamento della finanza pubblica;

- per parametri non contemplati nella delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso, attesa la natura politica dell'atto di impugnazione che comporta la piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso: in particolare, con riferimento alla censura della Regione autonoma Sardegna relativa alla violazione dell'art. 24 Cost.;

- per la novità delle censure rispetto a quelle proposte con l'atto introduttivo del giudizio: in particolare, in merito all'illegittimità costituzionale dei contributi alla finanza pubblica, lamentata dalla Regione autonoma Sardegna, imposti dalle precedenti manovre finanziarie attraverso il meccanismo degli accantonamenti, i quali si sarebbero risolti in definitiva riserva, in favore dell'erario, di un gettito spettante alla ricorrente, in violazione del regime consensualistico.

In merito alle questioni aventi ad oggetto i primi tre periodi del comma 680 dell'articolo 1 della legge 208/2015 (sopra richiamati), proposte, in particolare, dalla Regione autonoma Sardegna, per violazione dell'accordo stipulato con lo Stato e del principio di leale collaborazione, le stesse



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

sono ritenute dalla Corte prive di fondamento, all'esito di una interpretazione sistematica delle disposizioni impugnate, resa necessaria dall'unitarietà della disciplina riferita all'intero comparto regionale, che non distingue le misure relative alle Regioni a statuto ordinario da quelle destinate alle autonomie speciali. In particolare, le disposizioni genericamente riferibili a tutte le Regioni e alle Province autonome, volte ad evidenziare il coinvolgimento dell'intero settore regionale nell'obiettivo di risanamento dei conti pubblici, devono essere armonizzate con quelle riferite specificamente alle autonomie speciali, che delineano per queste ultime un regime peculiare, alla luce delle forme e condizioni particolari di autonomia garantite alle Regioni speciali dall'art. 116 Cost.. Pertanto, la determinazione unilaterale del concorso finanziario complessivo a carico delle Regioni e Province autonome contenuta nella prima parte del primo periodo del comma 680 deve essere letta in connessione alla disposizione prevista nel terzo periodo, secondo cui "Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse". Inoltre, dall'adattamento della disciplina generale, dettata per tutte le Regioni, alla peculiare posizione delle autonomie speciali, deriva che anche a queste ultime è richiesto di partecipare alle riunioni in autocoordinamento con le Regioni a statuto ordinario, come disposto dal primo periodo del comma 680, ma le autonomie speciali non sono automaticamente vincolate alle decisioni assunte in quella sede, in quanto il contributo di ciascuna di esse è determinato previa intesa, ai sensi del terzo periodo del comma 680, con ciò escludendo, altresì, l'assoggettamento delle stesse all'intervento sostitutivo statale.

A sostegno della decisione, la Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata, ribadendo l'applicazione anche alle autonomie speciali dei principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica, riaffermando il principio dell'accordo per la regolamentazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali e precisando che lo stesso va inteso come vincolo di metodo (e non di risultato), declinato nella forma della leale collaborazione e derogabile dal legislatore ordinario fino a che gli statuti o le norme di attuazione lo consentono.

Quanto alla lamentata violazione del legittimo affidamento sulla stabilità del quadro di regolamentazione dei rapporti economici con lo Stato, tutelato, in particolare secondo la Regione Sardegna, dagli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui alla legge 848/1955, la Corte, nel dichiarare la questione non fondata, esclude, anche alla luce della propria giurisprudenza sul principio in esame, la possibilità di riconoscere un affidamento tutelabile in ordine all'immutabilità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, non essendo coerente con il carattere dinamico del coordinamento della finanza pubblica, concernente le singole misure finanziarie adottate per il governo di quest'ultima, soggette a periodico adeguamento, fermo restando il vincolo del metodo pattizio per le autonomie speciali, garantito, nella specie, dal terzo periodo del comma 680, come sopra esposto.

Con riguardo all'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge 208/2015, relativo al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), la Corte dichiara inammissibili, per carenza di interesse all'impugnativa, le questioni di legittimità costituzionali sollevate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. La disposizione censurata, nel richiamare il finanziamento dei LEA di cui all'art. 1, commi da 400 a 417, della legge 190/2014, non rinnova l'imposizione del contributo ascrivibile alle disposizioni della legge 190/2014, in violazione degli accordi stipulati dalle ricorrenti con lo Stato, come sostengono le ricorrenti, ma ha una portata meramente ricognitiva di un obbligo già contemplato dalla legge 190/2014 e dunque, appare priva di autonoma forza precettiva o del carattere innovativo proprio



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia


A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

degli atti normativi, non determinando, pertanto, le conseguenze lesive lamentate dalle ricorrenti.

Sempre con riferimento all'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge 208/2015, è dichiarata, invece, infondata, la censura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto l'espressione contenuta nel quarto periodo ("assicurano il finanziamento dei LEA come eventualmente rideterminato") assume un significato precettivo diverso da quello ricavabile dal richiamo al rispetto dei LEA contemplato nella seconda parte del primo periodo del comma 680. In quest'ultimo caso, il richiamo è funzionale ad indirizzare la concertazione rimessa, in prima battuta, alle Regioni, in sede di autocoordinamento, fornendo un criterio di valutazione per la formulazione di proposte per individuare gli ambiti di spesa e i relativi importi sui quali far gravare il contributo; mentre nel primo caso, la norma impone di garantire il finanziamento dei LEA una volta che essi siano stati eventualmente rideterminati per effetto dei rimborsi di spesa connessi all'attuazione del concorso finanziario imposto agli enti del livello di governo regionale.

In merito all'art. 1, comma 680, quinto periodo, della legge 208/2015, la Corte ritiene non fondata la questione sollevata dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia relativa alla violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza. La disposizione impugnata prevede unicamente per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano che l'attuazione del comma 680 avvenga nel rispetto dell'accordo stipulato con lo Stato. La Corte ritiene che non sia violato il principio di uguaglianza in considerazione della peculiarità dell'accordo concluso con le Province autonome con effetti fino al 2022, che esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole del patto. L'accordo concluso dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con lo Stato presenta, invece, contenuti diversi, non subordinando l'imposizione di ulteriori contributi al risanamento della finanza pubblica al ricorrere di specifiche condizioni, idonee a limitare il potere unilaterale dello Stato, oltre a contemplare un orizzonte temporale limitato al 2017.

Infine, in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 681 e 682, della legge 208/2015, promosse dalla Regione siciliana, la Corte le dichiara inammissibili, per carenza di interesse all'impugnativa, in quanto le disposizioni impugunate, nel prevedere la disciplina del contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario, non si applicano alle Regioni a Statuto speciale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 28 e 29 settembre 2017
		Regione autonoma Friuli Venezia Giulia A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: 3 Luglio 2017- 14 Luglio 2017, n. 191 (G.U. 29/2017)

Materia: pubblico impiego, ordinamento civile, coordinamento finanza pubblica

Tipo di giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati:

Art 8, numero 1), 9, numero 10), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige) e le relative norme di attuazione art 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino -Alto Adige in materia di igiene e sanità) e del d. P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474); art 79, 80 e 81 dello statuto di autonomia e le relative norme di attuazione (art 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino -Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); art 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 marzo 1992, n. 268, (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); art 34 comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); art 99 e 100 dello Statuto e le relative norme di attuazione (d.P.R. 15 Luglio 1988, n. 574, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari); art 117, terzo e quarto comma Cost, <<in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001>>, in tema di "tutela della salute" e "organizzazione"; Art 116 e 119 Cost. e il principio di leale collaborazione, <<anche in relazione all'articolo 120 della Costituzione>> - Provincia autonoma di Bolzano, Ricorso n. 10/2016;

Art 8, numero 1), 9, numero 10), 79 e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972; art 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 e se norma più favorevole , con art. 117, terzo e quarto comma , Cost (in combinazione con art 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), con art 119 Cost. e con gli artt. 3 e 97 Cost.- Provincia autonoma di Trento, Ricorso n. 20/2016

Ricorrenti: Provincia Autonoma di Bolzano (ricorso n. 10/2016); Provincia Autonoma di Trento (ricorso n.20/2016)

Resistente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto del ricorso: art 1, commi 219, 236, 469, secondo periodo, 470,505,510,512,515,516,517,548,549,672,675 e 676 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Esito del giudizio: La Corte dichiara:

1) L'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 219, l. 208/2015, nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 236, l. 208/2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16 e 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il



Trentino-Alto Adige), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso n. 10 del 2016, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1) e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97 e 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso n. 20 del 2016;

3) Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 505 e 510, l. 208/2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16 e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, al d.lgs. n. 266 del 1992, e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in quanto maggiormente favorevoli», dalla Provincia autonoma di Trento;

4) Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 512 (nel testo antecedente alle modifiche succ. apportate), 515 (nel testo antecedente e in quello successivo alle modifiche apportate), 516 e 517, l. 208/2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, 99 e 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, agli artt. 116, 117, quarto comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, e agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Trento;

5) Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 548 e 549, l. 208/2015, promosse, in riferimento agli artt. 9, numero 10), 16, 79, 80, 81, 99 e 100 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), al d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 574 del 1988, al d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e agli artt. 116, 117, terzo comma, e 119 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 9, numero 10), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, terzo comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento;

6) Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 469, secondo periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento;

7) Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 470, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, secondo e quarto comma, 80, 81 e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.P.R. n. 197 del 1980, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975 e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Bolzano, e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 79, secondo e quarto comma, e 104 del d.P.R. n. 670 del 1972,



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento;

8) Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 672, della legge n. 208 del 2015, trasferita sull'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nella formulazione antecedente alle modifiche succ. apportate, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento;

9) Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 675 e 676, della legge n. 208 del 2015, nel testo succ. abrogato, estese all'art. 15-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, promosse, in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16, e 79 del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano e, in riferimento agli artt. 8, numero 1), e 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001», dalla Provincia autonoma di Trento.

Annotazioni:

La disposizione impugnata prevista dall' art 1, coma 219 della legge n. 208 del 2015, applicabile anche alle amministrazioni regionali, prevedeva che fossero resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, <<come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa>>. La stessa disponeva, inoltre, che alla data della sua entrata in vigore – 1 gennaio 2016- vi fosse la cessazione di diritto, con risoluzione dei relativi contratti, degli incarichi conferiti dopo il 15 ottobre 2015 e prima dell'entrata in vigore della legge (1 gennaio 2016) a copertura dei posti dirigenziali resi indisponibili.

Sebbene la norma in questione sia stata abrogata dall'art 25 comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75. la Corte rileva che la stessa ha avuto applicazione per un arco temporale rilevante dal 1° gennaio 2016 fino a giugno 2017. La Corte, pertanto, afferma che la questione di legittimità è fondata in riferimento all'art 117, quarto comma, Cost. in quanto i profili pubblico organizzativi dell'impiego pubblico regionale <<rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, <<entro cui si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, (così come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010) il conferimento degli incarichi (sentenza n. 105 del 2013) e la durata degli stessi. In tale contesto, dunque, il legislatore statale può intervenire solo per fissare principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione (sentenza n. 105 del 2013)>>. La Corte precisa, inoltre, che la norma impugnata, sebbene circoscritta ad un periodo transitorio e legata all'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, non rappresenta espressione della competenza statale a fissare i principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

Prima di procedere all'esame delle altre questioni, la Corte precisa che la clausola di salvaguardia enunciata dall'art 1, comma 992, della citata legge n. 208 del 2015 ha una portata generale ed impone il rispetto delle prerogative statutarie, sia sostanziali che procedurali, degli enti dotati di autonomia speciale. La Corte ricorda di aver già chiarito in precedenza, che le autonomie speciali, nonostante siano titolari di autonomia finanziaria, devono comunque assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, al fine di garantire la sostenibilità del sistema nel quale esse stesse sono incluse. Con riguardo alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono le stesse norme di attuazione, in particolare l'art 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 a porre a carico degli enti autonomi un generale obbligo di adeguamento a "principi e norme costituenti limiti indicati dagli art 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato il cui mancato rispetto costituisce vizio di legittimità costituzionale delle disposizioni legislative regionali o provinciali. La norma così formulata, quindi, obbliga gli enti in questione a conformarsi ai medesimi vincoli o nell'esercizio di proprie competenze legislative (art 2 d.lgs. n. 266 del 1992, richiamato dall'art 79, quarto comma, del d.P.R. n. 670 del 1972) o secondo modalità procedurali dominate dal principio consensualistico.

Relativamente alla disposizione impugnata prevista dall'art 1 comma 236 della legge 208 del 2015 in virtù del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non avrebbero potuto superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e avrebbero dovuto subire una automatica riduzione, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale che avrebbe potuto essere reclutato alla stregua della normativa vigente, la Corte esclude la cessazione della materia del contendere a seguito dell'abrogazione della norma in questione ed afferma l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento agli art 8, n. 1 e 16 dello statuto di autonomia, art 3 della l. cost. n. 3/2001 ed art 3 e 97 Cost, in quanto la materia, avente ad oggetto i limiti ai trattamenti accessori, è riconducibile ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. La Corte esclude l'immediata applicabilità alle Province autonome della norma in questione stante la piena operatività della clausola di salvaguardia per effetto dell' assenza di disposizioni specificatamente indirizzate alle Province autonome ed afferma la sussistenza dell' obbligo di adeguamento delle Province, nei limiti e con le modalità tracciate dalla normativa statutarie e attuativa dello statuto (materia inerente la competenza concorrente delle autonomie speciali sent. n. 61 del 2014).

Con riguardo all'art 1 commi 505,510,512,515,516,517,518,548 e 549 della legge 208 del 2015, finalizzato alla razionalizzazione ed alla trasparenza degli acquisti delle amministrazioni pubbliche, la Corte afferma che le questioni di legittimità per violazione della competenza legislativa primaria ex art 8, n. 1 e della potestà amministrativa (Provincia di Bolzano) ex art 16 dello statuto, nonché dell'art 117 quarto comma Cost. non sono fondate ritenendo corretta la premessa a sostegno dei ricorsi secondo cui le norme denunciate non si applicano per effetto della clausola di salvaguardia. La Corte, richiama la propria giurisprudenza consolidata chiarendo che la disciplina della razionalizzazione e della centralizzazione degli acquisti, pur diversamente modulata nel volgere degli anni, non supera «i limiti di un principio di coordinamento adottato entro l'ambito della discrezionalità del legislatore statale» e finalizzato al contenimento della spesa (sentenza n. 417 del 2005 e sentenza n. 162 del 2007). Tale disciplina, difatti, incide «sulla spesa pubblica ai fini del conseguimento di obiettivi di risparmio» (sentenza n. 124 del 2015) e, nel perseguire obiettivi di trasparenza e di riduzione dei costi, lascia inalterato «il profilo dell'esercizio proprio delle funzioni spettanti a ciascuna amministrazione coinvolta» (sentenza n. 152 del 2015). La Corte esclude, pertanto, l'immediata applicabilità alle Province autonome delle norme in questione ed afferma la



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 28 e 29 settembre 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

permanenza in capo alle ricorrenti dell'obbligo di adeguamento della normativa provinciale ai principi fondamentali dettati dalla legge statale.

Con riferimento alla lamentata violazione del principio di parità linguistica (ex artt. 99 e 100 dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione d.P.R. n. 574 del 1988) formulata dalla Provincia di Bolzano relativamente all'art. 1, commi 512, 515, 516, 517, 548 e 549, della legge n. 208 del 2015, la Corte non ha ritenuto fondata la censura in quanto le finalità di razionalizzazione e trasparenza, sottese alla disciplina impugnata, che il legislatore provinciale è chiamato a precisare e a definire secondo le modalità previste dall'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, conducono ad escludere la violazione di tale principio. Le norme impuginate, infatti, non ostacolano affatto l'acquisto di beni e servizi adoperando le lingue tedesca e ladina.

In merito alle censure proposte all'art. 1, commi 469, secondo periodo, e 470, della legge n. 208 del 2015, circa l'unilaterale decisione da parte dell'esecutivo, in violazione del principio pattizio che presiede all'individuazione delle modalità con cui le Province autonome concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di fissare i criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art 3, comma 2, d.lgs. 165 del 2001, la Corte afferma l'infondatezza delle questioni di legittimità. La Corte osserva, infatti, che ai sensi dell'art 48 comma 2 del d.lgs. n.165 del 2001 è il Governo a definire le risorse relative agli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa pubblica, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. In tale contesto si inserisce la disposizione impugnata che affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per la determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali, con riguardo alle amministrazioni diverse da quelle statali e al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

In questo caso, precisa la Corte, l'operatività della clausola di salvaguardia si impone per tutelare le prerogative di autonomia delle Province ricorrenti. Gli oneri per i rinnovi contrattuali, infatti, gravano sui bilanci delle Province e la fissazione dei relativi criteri di determinazione incide unilateralmente sulla loro autonomia finanziaria in contrasto con le procedure pattizie previste dallo statuto per la modifica delle modalità con le quali le Province autonome concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Negli ambiti coinvolti dalle norme censurate, l'autonomia finanziaria si raccorda alla potestà legislativa primaria che compete alle Province autonome in materia di organizzazione degli uffici e del personale (art 8, numero 1, dello statuto) ed alla competenza concorrente in materia di tutela della salute (art 117, terzo comma, Cost.).

Le norme impuginate, pertanto, non sono di per sé applicabili alle Province autonome e devono essere recepite mediante le procedure consensuali delineate dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria.

Relativamente alla questione di legittimità dell'art. 1, commi 672, 675 e 676, modificati nelle more del giudizio, la Corte precisa in via preliminare che, quanto al comma 672, la questione è trasferita al testo modificato mentre con riferimento ai commi 675 e 676 lo scrutinio è esteso alla nuova formulazione.

Il comma 672, in sintesi, è finalizzato all'individuazione dei limiti massimi cui far riferimento per la determinazione dei compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti di società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche; i commi 675 e 676 impongono alle società a controllo pubblico e alle società in regime di



Osservatorio
Legislativo
Interregionale


Roma, 28 e 29 settembre 2017

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini

amministrazione straordinaria l'onere di pubblicare i dati riguardanti l'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata, comminando sanzioni in caso di mancata pubblicazione.

Sulle censure formulate dalle Province autonome relative alla la violazione della loro autonomia organizzativa la Corte afferma l'infondatezza delle stesse in quanto tale autonomia si esplica nella scelta dei disparati modelli previsti per lo svolgimento delle finalità istituzionali. Una volta scelto un modello societario si è anche scelto di rispettarne lo statuto che, pur contraddistinto da «rilevanti profili di matrice pubblicistica», è «riconducibile, in termini generali, al modello societario privatistico» prefigurato dal codice civile (sentenza n. 229 del 2013). La Corte precisa, infatti, che la disciplina dei compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti, la puntuale regolamentazione del conferimento e della pubblicità degli incarichi di consulenza, di collaborazione e degli incarichi professionali, le previsioni sul pagamento dei relativi compensi, attengono alla materia dell'«ordinamento civile», di competenza esclusiva del legislatore statale. Le norme impugnate riguardano pertanto aspetti eminentemente privatistici, connessi al rapporto negoziale che si instaura tra le società a controllo pubblico e un'ampia platea di soggetti, e, per tali profili, si ravvisa l'esigenza di apprestare una disciplina uniforme a livello nazionale. La pertinenza delle norme impugnate alla materia dell' «ordinamento civile» non è peraltro esclusa dalla peculiarità della regolamentazione rispetto alle previsioni codicistiche.

 <p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 28 e 29 settembre 2017</p> <p>Regione autonoma Friuli Venezia Giulia</p> <p>A. D'Ambrosio, D. Dragonetti, S. Franceschini, A. Gabriele, M. Stevanato, C. Toresini</p>
--	--

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

Sentenza: sentenza n. 193 del 21 giugno 2017 (GU 29/2017)

Materia: masi chiusi

Tipo di giudizio: incidentale

Limiti violati: art. 3 Cost.

Ricorrente: Tribunale Bolzano

Resistente: --

Oggetto del ricorso: art. 5 legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22)

Esito del giudizio: illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.

Annotazioni:

Il Tribunale ordinario di Bolzano ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 5 della l.p. 25 luglio 1978, n. 33, riprodotto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5, nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine, per contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., che sancisce il principio di pari dignità sociale e di eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, senza distinzione di sesso.

La disposizione impugnata, abrogata nel 2001, sarebbe tuttavia applicabile al giudizio a quo dovendo il giudice applicare, nel giudizio di successione legittima a causa di morte, la disciplina vigente al momento della morte del de cuius, in base al principio *tempus regit actum*. Inoltre, non sarebbe possibile operare un'interpretazione costituzionalmente conforme di tale disposizione, risultando quest'ultima «chiarissima ed univoca» nel preferire l'uomo rispetto alla donna, a parità di vincolo di parentela con il de cuius. L'applicazione della norma comporterebbe così una discriminazione irragionevole in danno delle donne.

Prima di entrare nel merito, la Corte opera un breve excursus storico-normativo sull'istituto del maso chiuso e della sua introduzione nell'ordinamento italiano. In sintesi, prima dell'accesso nel nostro ordinamento, il "maso chiuso" è stato disciplinato dalla legge 12 giugno 1900, n. 47 della Contea Principesca del Tirolo e successivamente abolito con regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325 (Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno), che estese anche all'Alto Adige la legislazione italiana (sopravvivendo peraltro, di fatto, nelle abitudini di vita delle popolazioni altoatesine); infine esso fu reintrodotta ad opera dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (n. 8 dell'art. 8 dello Statuto), in potestà primaria.

Ripercorso il susseguirsi delle modifiche legislative, la Corte ha precisato che l'istituto è oggi disciplinato dalla legge prov. Bolzano n. 17 del 2001, che ne ha mantenuto la struttura ed i principi ispiratori, rivisitandolo in più punti, ed in particolare rimodulando i criteri di successione ed assunzione del maso, essendo stata eliminata la prevalenza della linea maschile su quella femminile.

Dall'evoluzione normativa si evince che il nucleo funzionale dell'istituto del maso chiuso persiste e consiste nell'indivisibilità del fondo, nella sua connessione con la compagine familiare e nella "assunzione" del fondo stesso da parte di un unico soggetto, cui un sistema particolare – anche



relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione del valore del fondo nel caso di pluralità di eredi – permette di perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle finalità economiche e sociali proprie dell'istituto. Al contrario, alcune modalità normative poste originariamente a corredo del peculiare istituto sono state progressivamente superate: tra queste la regola di devoluzione del maso chiuso per successione a causa di morte (in vigore fino al 2001), la quale seguiva i criteri della prelazione maschile e del maggiorascato, dal momento che il fondo veniva attribuito, allo scopo di evitarne il frazionamento, ad un unico erede, con prevalenza della linea maschile su quella femminile.

Alla luce del descritto contesto normativo, la Corte procede a verificare se l'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 33 del 1978, oggi abrogato dalla sopravvenuta legge n. 17 del 2001, ma applicabile alla fattispecie del giudizio a quo, sia in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.. La questione è stata giudicata fondata.

Discostandosi da due precedenti (sent. n. 40 del 1957 e n. 4 del 1956), in cui ritenne di giustificare le peculiarità, la Corte ha affermato che l'assetto giuridico dell'istituto debba conformarsi a quello sociale e alla sua evoluzione: le specifiche regole dell'ordinamento del maso chiuso nel tempo possono acquistare un significato diverso in virtù dell'interpretazione evolutiva, che conduce ad una loro diversa valutazione di compatibilità con i parametri costituzionali. In particolare la Corte ha osservato come, per costante orientamento, la tutela accordata a particolari istituti, come il maso chiuso, non giustifica qualsiasi deroga ai principi dell'ordinamento, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità e che comunque non comportano la lesione di principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, quale la parità tra uomo e donna.

L'evoluzione sociale e normativa, intervenuta dopo la sentenza n. 40 del 1957 è inequivocabile, così da ritenere irreversibilmente superata l'applicazione del maggiorascato e della prelazione maschile alla successione nell'assunzione del maso chiuso, la quale risulta quindi in contrasto con l'art. 3 Cost. Dette regole, abrogate dalla legge provinciale n. 17 del 2001, fanno capo ad un contesto inattuale nel quale, all'esigenza di mantenere indiviso il fondo, si associava una ormai superata concezione patriarcale della famiglia come entità bisognosa della formale investitura di un capo del gruppo parentale (in tal senso, sentenza n. 505 del 1988). La desuetudine della visione patriarcale della famiglia e del principio del maggiorascato, l'evoluzione normativa in materia di parità tra uomo e donna hanno profondamente mutato sia il contesto sociale che quello giuridico di riferimento.

Per questi motivi, l'art. 5 impugnato è stato dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevedeva che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.